

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 settembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

### AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 2012, n. 12.

**Ordinamento dell'apprendistato** ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 2012, n. 13.

**Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico** Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 2012, n. 14.

**Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recante modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, «Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici»** ..... Pag. 7

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2012, n. 0157/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40** ..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2012, n. 0161/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres** Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2012, n. 0162/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 149/Pres.** ... Pag. 11

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)** ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 14.

**Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)** ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato** ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 17.

**Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8** ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2012, n. 18.

**Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale** ..... Pag. 14



## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2012, n. 35.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)**..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2012, n. 36.

**Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n.2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014) e disposizioni relative alla sede istituzionale dell'Ater di L'Aquila.**

..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 37.

**Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari)**..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 38.

**Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo** Pag. 20

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 39.

**Disciplina della professione di maestro di sci. . . .** Pag. 25

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012)**..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2008, n. 31 (Interventi a favore della riqualificazione urbana)**. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 18.

**Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti**..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 19.

**Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma** ..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 20.

**Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale**..... Pag. 33

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 37.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione** ..... Pag. 34

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 38.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia** Pag. 35

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 39.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti**..... Pag. 37

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 40.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente** ..... Pag. 39

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 41.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica** Pag. 40

DECRETO PRESIDENZIALE 4 maggio 2012, n. 42.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative**..... Pag. 41



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 2012, n. 12.

**Ordinamento dell'apprendistato.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 10 luglio 2012)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Definizioni*

1. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

2. Ai fini della presente legge, per parti sociali si intendono le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.

Art. 2.

*Attività professionali oggetto di apprendistato*

1. La Giunta provinciale stabilisce l'elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato, articolato nelle seguenti tre sezioni:

- a) le attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), che portano ad una qualifica, sono stabilite sentite le parti sociali;
- b) le attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), che portano ad un diploma professionale, sono stabilite sentite le parti sociali;
- c) le attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), per le quali ai sensi dell'art. 20 è previsto un ordinamento formativo, sono stabilite d'intesa con le parti sociali a livello provinciale o nel rispettivo settore a livello provinciale.

Art. 3.

*Comunicazione del rapporto di apprendistato*

1. Con la comunicazione dei rapporti di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti, il datore/la datrice di lavoro trasmette all'Amministrazione provinciale, denominata di seguito Provincia, nel caso dell'apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e, nel caso dell'apprendistato di cui all'art. 20, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari per l'iscrizione dell'apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati devono essere trasmessi.

Art. 4.

*Promozione*

1. Al fine di promuovere e sviluppare l'apprendistato e di informare i giovani sulla formazione duale, la Provincia può effettuare manifestazioni, iniziative e ricerche. La Provincia può inoltre finanziare la partecipazione di apprendisti a tali manifestazioni.

2. La Provincia può concedere contributi a enti pubblici e a privati che svolgono iniziative di cui al comma 1.

3. Allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile, facilitare l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro e assicurare al mercato del lavoro locale la necessaria forza lavoro, la Provincia può erogare alle aziende dei contributi per compensare in parte le spese di formazione e per motivarle ad assumere e a formare degli apprendisti. Detti contributi sono concessi solo per gli apprendisti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b).

*Capo II*

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Art. 5.

*Obiettivi, età minima e massima*

1. Tramite l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si ottengono rispettivamente una qualifica professionale entro tre anni ovvero un diploma professionale entro quattro anni.

2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 6.

*Ordinamento formativo e standard*

1. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce l'ordinamento formativo per ciascuna professione oggetto di apprendistato. Tale ordinamento comprende la descrizione del profilo professionale, il titolo conseguibile, la durata dell'apprendistato, il quadro formativo aziendale, la quantità della formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento e il programma didattico.

2. Il programma didattico contiene gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione formale impartita dalla scuola professionale e, se previsto, negli altri luoghi di apprendimento. Il quadro formativo aziendale contiene le competenze e le conoscenze che in azienda devono essere trasmesse all'apprendista.

3. L'ordinamento formativo rispetta gli standard europei e statali. Il programma didattico e il quadro formativo aziendale sono considerati piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali.


4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, le competenze acquisite tramite l'apprendistato sono considerate crediti formativi per scuole secondarie superiori e per corsi di formazione professionale, tenendo conto della parte di formazione scolastica e di quella aziendale.

5. Una parte dell'apprendistato può essere assolta fuori provincia, purché essa sia equiparabile, in merito a contenuti e durata, con la formazione in apprendistato in Alto Adige prevista per la relativa professione.

Art. 7.

*Riconoscimento di abilità individuali*

1. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi che comportano una durata ridotta dell'apprendistato a scuola ed in azienda.



2. In considerazione dei criteri ai sensi del comma 1, il direttore/la direttrice della scuola professionale esenta completamente o parzialmente dall'obbligo di frequenza della scuola professionale gli apprendisti/le apprendiste che dispongono già di competenze nella professione oggetto di apprendistato o di crediti formativi concernenti la cultura generale. Nel contempo può obbligare questi apprendisti/queste apprendiste alla frequenza di corsi alternativi con durata corrispondente a quella prevista per le lezioni nella scuola professionale.

3. Per l'esenzione completa dalla frequenza della scuola professionale per uno o più anni scolastici è necessario un coordinamento della durata formativa fra scuola e azienda.

4. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, può definire, per persone con difficoltà di apprendimento, professioni oggetto d'apprendistato specifiche, che dopo un apprendistato con durata di almeno due anni permettano di acquisire un attestato corrispondente al livello 1 o 2 del Quadro europeo delle qualifiche.

#### Art. 8.

##### *Compiti dell'azienda in cui si svolge l'apprendistato e standard formativi aziendali*

1. L'azienda in cui si svolge l'apprendistato è obbligata a fornire la migliore formazione possibile all'apprendista. Il datore/La datrice di lavoro e il formatore/la formatrice verificano e valutano periodicamente l'andamento dell'apprendimento.

2. Se un'azienda intende formare apprendisti per la prima volta in una determinata professione, il/la titolare dell'azienda oppure il suo/la sua rappresentante legale deve comunicare al competente ufficio provinciale, prima dell'assunzione, che gli standard formativi di cui al comma 3 sono rispettati per la relativa professione.

3. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce gli standard per la formazione aziendale in osservanza dei seguenti principi:

a) il formatore/la formatrice è in possesso delle necessarie competenze professionali e di una formazione per formatori/formatrici riconosciuta dalla Provincia o di competenze equivalenti;

b) il luogo destinato alla formazione deve essere allestito e organizzato in modo che possa essere realizzato il quadro formativo aziendale;

c) nel caso in cui il datore/la datrice di lavoro nella sua azienda non copra l'intero quadro formativo aziendale, si impegna a garantire la necessaria formazione integrativa extra oppure interaziendale;

d) il datore o la datrice di lavoro non devono essere stati condannati/state condannate con sentenza passata in giudicato per avere recato danni fisici, psichici o morali al personale dipendente ovvero, se condannati/condannate, devono essere stati riabilitati/state riabilite.

4. I docenti/Le docenti della scuola professionale informano il direttore/la direttrice della propria scuola se nel corso della loro attività di insegnamento constatano rilevanti lacune formative negli apprendisti.

5. La Provincia promuove lo sviluppo della qualità della formazione aziendale attraverso l'introduzione di un'apposita certificazione per aziende che curano la formazione di apprendisti/apprendiste. A questo scopo la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, definisce i criteri per il riconoscimento di un'azienda quale azienda certificata per la formazione di apprendisti/apprendiste.

#### Art. 9.

##### *Obblighi del datore di lavoro/della datrice di lavoro*

1. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, il datore/la datrice di lavoro è tenuto/tenuta a:

a) garantire la formazione conforme al quadro formativo aziendale;

b) formare personalmente l'apprendista oppure incaricare un formatore/una formatrice della formazione in azienda; il formatore/la formatrice deve in ogni caso possedere i requisiti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a);

c) esonerare l'apprendista dal lavoro per le lezioni della scuola professionale e per l'esame di fine apprendistato nonché verificare la regolarità della frequenza della scuola professionale;

d) erogare in azienda la prevista formazione formale;

e) su richiesta, informare chi esercita la potestà e la scuola professionale sull'andamento dell'apprendimento dell'apprendista;

f) in caso di risoluzione anticipata del contratto di apprendistato, documentare le competenze acquisite dall'apprendista.

#### Art. 10.

##### *Obblighi dell'apprendista*

1. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, l'apprendista è tenuto/a a:

a) svolgere con diligenza le mansioni affidategli/affidatele nell'ambito della formazione;

b) frequentare regolarmente la scuola professionale e rispettare il regolamento scolastico, nonché partecipare alla formazione formale prevista in azienda;

c) esibire al datore/alla datrice di lavoro e al formatore/alla formatrice le pagelle e le comunicazioni della scuola professionale.

#### Art. 11.

##### *La formazione nell'apprendistato stagionale e a tempo parziale*

1. In caso di apprendistato a tempo parziale l'apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Inoltre deve essere garantito l'intero quadro formativo aziendale.

2. In aziende a esercizio stagionale è consentito assolvere l'apprendistato tramite un contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale, purché sia previsto in accordi delle parti sociali.

3. In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale, ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i singoli periodi di formazione svolti nella medesima professione. Sono cumulati altresì i periodi di formazione formale e le ferie maturate durante l'apprendistato. In caso di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale, otto mesi di formazione sono considerati un anno di apprendistato.

4. Gli apprendisti con contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale possono assolvere la formazione formale anche nei periodi senza attività lavorativa. In tal caso, la formazione formale è considerata, in proporzione all'effettivo periodo di lavoro in azienda, tempo di lavoro.

#### Art. 12.

##### *La scuola professionale*

1. La scuola professionale impartisce la formazione scolastica, che consiste nell'insegnamento professionale e di cultura generale.

2. La scuola professionale svolge il seguente compito formativo:

a) promuove lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali dell'apprendista attraverso l'insegnamento delle basi teoriche e pratiche necessarie all'esercizio della professione, nonché l'insegnamento della cultura generale;


b) tiene conto dei differenti talenti e delle particolari esigenze delle persone con difficoltà di apprendimento e delle persone particolarmente dotate, proponendo adeguate offerte.

3. La scuola professionale collabora con le aziende in cui si svolge l'apprendistato.

#### Art. 13.

##### *Frequenza della scuola professionale*

1. Con l'inizio dell'apprendistato l'apprendista deve frequentare la scuola professionale per la durata definita nei programmi didattici. In seguito all'assolvimento dell'obbligo scolastico, i giovani/le giovani possono frequentare, con il consenso della direzione scolastica, fino a quattro mesi di scuola professionale anche senza contratto d'apprendistato.



2. Se alla conclusione del contratto di apprendistato l'anno scolastico in corso è già così avanzato da non permettere più di concluderlo con successo, l'apprendista deve frequentare la scuola nel corso del successivo anno scolastico. La decisione in merito spetta al direttore/alla direttrice della scuola professionale, in considerazione del fatto che l'intera formazione scolastica può essere assolta entro il periodo di apprendistato previsto.

3. Ai giovani/Alle giovani che durante l'anno formativo risolvono o concludono il rapporto di apprendistato è consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l'anno scolastico.

4. Se in una scuola professionale non è garantita la realizzazione dell'attività didattica, il competente coordinatore/la competente coordinatrice d'area può stipulare convenzioni riguardanti la realizzazione dell'attività didattica da parte di organizzazioni esterne.

5. Il direttore/La direttrice della scuola professionale inoltre può ammettere alla regolare frequenza della scuola professionale le persone che desiderano acquisire una qualifica o un diploma professionale, ma che, per superamento dell'età massima, non possono più stipulare un contratto di apprendistato.

#### Art. 14.

##### *Organizzazione della formazione formale*

1. Per ogni anno di apprendistato è previsto un numero di ore obbligatorie di formazione formale: per l'apprendistato per la qualifica complessivamente almeno 1.200 ore in tre anni; per l'apprendistato per il diploma professionale complessivamente almeno 1.600 ore in quattro anni.

2. Nel caso dell'apprendistato per la qualifica la formazione formale di regola viene realizzata dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno dell'apprendistato per il diploma professionale, almeno 160 ore di formazione formale vengono realizzate dalle scuole professionali.

3. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce le forme ammissibili di formazione formale extrascolastica.

4. L'iscrizione alla scuola professionale avviene d'ufficio in base al contratto di apprendistato.

5. L'insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme organizzative diversificate. Queste vengono definite previa consultazione delle parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

6. Nel caso di apprendisti o apprendiste con diagnosi funzionale e con un programma individuale è possibile aumentare, nell'ambito della prevista durata dell'apprendistato, il numero delle ore di insegnamento nei corsi a blocco o nei corsi annuali, a condizione che sia previsto da accordi delle parti sociali.

7. Per le professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non può essere garantita la formazione scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente in un'altra provincia o regione d'Italia o all'estero.

#### Art. 15.

##### *Formazione extra e interaziendale*

1. La formazione extra e interaziendale integra la formazione pratica in azienda, colma eventuali carenze emerse rispetto al quadro formativo aziendale e avvicina gli apprendisti/le apprendiste alle nuove tecnologie.

2. La formazione extraaziendale si svolge in officine-laboratorio a conduzione pubblica o privata. La formazione interaziendale consiste nel temporaneo distacco di un/una apprendista in un'altra azienda che svolge apprendistato ai sensi delle disposizioni vigenti. Entrambe queste forme di formazione integrativa sono in sostanza facoltative e diventano obbligatorie solo se necessarie ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera c), per il rispetto degli standard. In questo caso la formazione extra aziendale deve essere assolta in aggiunta alla prevista formazione formale.

3. La Provincia può realizzare, sentite le organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative, corsi di formazione extra-aziendale. Tali corsi possono essere realizzati anche da organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro o da enti formativi. La Provincia sostiene le iniziative di terzi tramite la concessione di contributi.

4. Per l'attuazione di misure formative extra-aziendali le organizzazioni di cui al comma 3 possono avvalersi anche delle strutture formative provinciali e stipulare a tal fine relative convenzioni con la Provincia.

5. La frequenza dei corsi di formazione extra-aziendale non sostituisce né le lezioni scolastiche né comporta l'interruzione del rapporto di apprendistato.

6. La Provincia favorisce il soggiorno di apprendisti/di apprendiste in Italia e all'estero per conoscere altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.

#### Art. 16.

##### *Esame di fine apprendistato*

1. L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale termina con un esame finale.

2. Scopo dell'esame finale è verificare se il candidato/la candidata ha acquisito le competenze relative alla professione. All'esame il candidato/la candidata deve dimostrare di avere acquisito le competenze stabilite nell'ordinamento formativo.

3. La Giunta provinciale approva il programma per l'esame per le singole professioni oggetto di apprendistato. Prima dell'approvazione dei programmi vengono acquisiti i pareri delle organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative a livello provinciale.

4. Con regolamento di attuazione è emanato l'ordinamento generale degli esami, disciplinato nei seguenti punti:

- a) ammissione all'esame di fine apprendistato;
- b) composizione della commissione d'esame;
- c) sessioni d'esame;
- d) struttura dell'esame;
- e) svolgimento dell'esame;
- f) valutazione dell'esame.

5. In seguito al superamento dell'esame il candidato/la candidata ottiene:

- a) un attestato di qualifica professionale in caso di apprendistato triennale;
- b) un diploma professionale in caso di apprendistato quadriennale.

6. Gli apprendisti con diagnosi funzionale, che hanno superato l'esame finale con un programma individuale, ottengono una qualifica parziale, nella quale sono descritte le competenze acquisite.

#### Art. 17.

##### *Equiparazione di percorsi di formazione con qualifiche o diplomi acquisiti tramite l'apprendistato*

1. Il direttore/La direttrice dell'ufficio provinciale competente per l'apprendistato può disporre il completo o parziale esonero dall'esame finale del candidato/della candidata che sia in possesso di un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato. In caso di esonero completo gli attestati vengono equiparati.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'equiparazione di percorsi formativi.

#### Art. 18.


##### *Sanzioni amministrative*

1. Sono soggetti/soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 fino a 1.500,00 euro i datori/le datrici di lavoro che:

- a) non concedono agli apprendisti/alle apprendiste il tempo necessario per frequentare la scuola professionale o per sostenere gli esami, o che durante tali periodi tollerano la loro presenza in azienda;
- b) non erogano la prevista formazione formale in azienda.

2. Sono soggetti/soggette al pagamento di una sanzione pecuniaria da 150,00 fino a 450,00 euro i datori/le datrici di lavoro che:

- a) omettono la comunicazione di cui all'art. 8, comma 2;



b) assumono apprendisti/apprendiste, nonostante non rispettino o rispettino solo in parte gli standard per la formazione aziendale riguardante la relativa professione oggetto di apprendistato.

3. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta della metà se il datore/la datrice di lavoro inoltra l'omessa comunicazione degli standard formativi entro 30 giorni dall'assunzione dell'apprendista.

### Capo III

#### APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

##### Art. 19.

##### *Obiettivi, età minima e massima*

1. Possono essere assunte in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, le persone di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per le persone in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche da coloro che hanno concluso scuole di formazione professionale.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata dell'apprendistato e la modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecniche e specifiche, in funzione dei profili professionali stabiliti.

3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. Questa è finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. La Giunta provinciale stabilisce, sentite le parti sociali, gli standard minimi per l'obbligatoria offerta formativa pubblica.

##### Art. 20.

##### *Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo*

1. D'intesa con le parti sociali, la Giunta provinciale può prevedere profili formativi con ordinamento formativo. Un tale profilo sarà registrato nella terza sezione dell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato.

2. L'assessore/l'assessora competente in materia di apprendistato stabilisce il relativo ordinamento formativo, in accordo con le parti sociali o nel relativo settore a livello provinciale.

### Capo IV

#### APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

##### Art. 21.

##### *Obiettivi, età minima e massima*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, e precisamente:

a) per l'acquisizione di un diploma di scuola secondaria superiore, di titoli di università e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore;

b) per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie o per esperienze professionali.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

### Capo V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 22.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Per i lavoratori/le lavoratrici in mobilità, assunti/assunte con contratto di apprendistato, devono essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia per i diversi tipi di apprendistato.

2. Gli standard per la formazione aziendale di cui all'art. 8, comma 3, sono ritenuti rispettati per le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dispongano di un'autorizzazione all'assunzione di apprendisti/apprendiste di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, riguardante la relativa professione oggetto di apprendistato.

3. Fino all'avvenuta comunicazione del rapporto d'apprendistato di cui all'art. 3 della presente legge, il datore di lavoro/la datrice di lavoro deve trasmettere copia del contratto di apprendistato alla ripartizione provinciale competente entro 30 giorni dall'assunzione dell'apprendista. Se questo non avviene entro il termine prescritto, il datore di lavoro/la datrice di lavoro è soggetto/soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria da 75,00 euro fino a 450,00 euro. L'importo della sanzione è ridotto della metà se il ritardo non supera i 30 giorni.

4. Fino all'approvazione degli ordinamenti formativi ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 20 gli ordinamenti formativi, i programmi didattici ed i piani formativi aziendali vigenti mantengono la loro validità. Per i contratti di apprendistato in corso, nell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali.

##### Art. 23.

##### *Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano»*

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è così sostituita:

«d) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si concludono con il conseguimento di un attestato di qualifica professionale o di un diploma professionale;».

##### Art. 24.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) la legge provinciale 18 agosto 1983, n. 33, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, e successive modifiche.

##### Art. 25.

##### *Disposizione finanziaria*


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 05100, 05103, 05105 e 05115 a carico dell'esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall'art. 24.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

##### Art. 26.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare in funzione di legge provinciale.

Bolzano, 4 luglio 2012

DURNWALDER

**12R0535**

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 2012, n. 13.

**Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 17 luglio 2012)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, «Obiettivi formativi generali e ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione».*

1. Il comma 3 dell'art. 1-ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

«3. La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.»

Art. 2.

*Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, «Autonomia delle scuole»*

1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali.»

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 luglio 2012

DURNWALDER

**12R0536**

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 2012, n. 14.

**Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recante modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, «Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 17 luglio 2012)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, e reviviscenza del comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.*

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5 è abrogato, con reviviscenza del comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, nel seguente testo: «L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento.»

Art. 2.

*Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 luglio 2012

DURNWALDER

**12R0537**



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2012, n. 0157/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2012)

### IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare gli articoli da 61 a 65 relativi all'Asse 4, Leader dei programmi di sviluppo rurale;

Visto in particolare l'art. 62, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1698/2005 che statuisce che i gruppi di azione locale (di seguito GAL) selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia di sviluppo locale;

Visto il programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2007-2013, approvato con la decisione C(2007) 5715 della Commissione europea del 20 novembre 2007, che nell'ambito del paragrafo 5.3.4 Asse 4 - Leader definisce i GAL come i soggetti che propongono e hanno la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale e, tra gli altri, devono garantire la capacità di selezionare i progetti da finanziare, compresi i progetti di cooperazione, assumendo la responsabilità delle decisioni e dell'attività di verifica e controllo;

Visto il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. (di seguito regolamento generale del PSR) come modificato con proprio decreto 14 novembre 2011, n. 0266/Pres. e relativamente agli allegati e alle disposizioni tecniche delle schede di misura modificato con i decreti del direttore del Servizio sviluppo rurale: n. 477/2011, n. 2178/2011 e n. 112/2012;

Visto l'art. 74 (Gruppi di Azione Locale) comma 2 del regolamento generale del PSR che attribuisce al GAL, in persona del suo organo collegiale, la responsabilità e la competenza per le decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili;

Visto l'art. 12 (Bandi per l'accesso individuale) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) che prevede che i bandi per l'accesso individuale sono predisposti dalle strutture responsabili di misura in collaborazione con gli uffici attuatori e sono approvati con provvedimento dell'autorità di gestione;

Visto l'art. 26 (Ammissibilità delle domande di aiuto) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) del regolamento generale del PSR che prevede che l'Ufficio attuatore pubblici sul *Bollettino ufficiale* della Regione l'elenco delle domande ammissibili;

Visto l'art. 29 (Graduatorie) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) del regolamento generale del PSR che prevede che, a seguito della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 26, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione:

a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;

b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di nuove risorse disponibili;

c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'art. 28;

Visto l'art. 84 (Norma di rinvio) del Capo I (Attuazione della strategia di sviluppo locale) del Titolo IV (Attuazione dell'Asse 4 (Leader) del PSR) del regolamento generale del PSR che statuisce che per quanto non specificatamente previsto dal Titolo IV medesimo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo II (Accesso individuale);

Visto che il GAL non è individuato nell'Allegato B del regolamento generale del PSR né come ufficio attuatore, né come struttura responsabile di misura, è necessario modificare l'art. 84 del regolamento generale del PSR nel modo seguente:

escludendo l'applicazione dell'art. 26 all'Asse IV;

prevedendo che i bandi sono predisposti e adottati dal GAL;

prevedendo che, nel caso di domande di aiuto rivolte al GAL, agli adempimenti attribuiti dal Titolo II alle strutture responsabili di misura e agli uffici attuatori provvede il GAL stesso;

prevedendo di estendere anche al GAL, attraverso un proprio provvedimento, gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 29;

Considerato inoltre che il GAL, per l'attuazione della misura 431, si trova ad affrontare spese per servizi postali, valori bollati e controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 ai sensi dell'art. 71 del decreto medesimo che, vista l'esiguità di importo, sono pagate in contanti;

Viste le «Linee guida per l'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (anno 2010)» adottate dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e in particolare il paragrafo 2.13 in cui si prevede che il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e comunque per importi non superiori a 500 euro IVA compresa per singolo bene/servizio;

Ritenuto di modificare l'art. 88 (Disposizioni specifiche in materia di costi ammissibili) del regolamento generale del PSR per il GAL, limitatamente alla Misura 431, ammettendo il pagamento in contanti esclusivamente per valori bollati, servizi postali e controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai sensi dell'art. 71 del decreto medesimo, nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e comunque per importi non superiori a 500 euro IVA compresa per singola tipologia di spesa;

Visto l'art. 38, comma 2 (Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento) del regolamento generale del PSR che afferma che il procedimento per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento si conclude con il provvedimento di liquidazione dell'organismo pagatore;

Ritenuto necessario specificare allo stesso comma 2, dell'art. 38 citato, anche quando il procedimento, per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento, ha inizio dal momento che gli articoli 40 (Liquidazione dell'anticipo), 41 (Domande di acconto per stati di avanzamento) e 42 (Domanda di saldo) del regolamento generale del PSR prevedono la presentazione di una domanda in formato elettronico sul SIAN e successivamente, nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio, la presentazione all'ufficio attuatore della copia cartacea della domanda stampata e rilasciata a portale;

Ritenuto di modificare l'art. 38 (Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento), comma 2 del regolamento generale del PSR specificando che il procedimento ha inizio con la presentazione all'ufficio attuatore della copia cartacea della domanda stampata e rilasciata a portale ai sensi degli articoli 40, comma 2, 41, comma 2 e 42, comma 2 del medesimo regolamento;

Visto l'art. 49 (Impegni accessori nelle misure a investimento) del regolamento generale del PSR dove al comma 1, lettera b) tra gli altri impegni, è indicato il rispetto dei termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;

Considerato che la decisione individuale di finanziamento ha un contenuto ampio e alla lettera d), dell'art. 32 (Decisione individuale di finanziamento nell'accesso individuale) del regolamento generale del PSR è indicato che nella stessa decisione siano precisati i termini, senza però indicare la natura degli stessi;

Ritenuto necessario precisare che i termini che devono essere rispettati come impegno accessorio nella decisione di finanziamento siano quelli relativi all'inizio e alla conclusione delle operazioni;



Ritenuto di modificare l'art. 49 (Impegni accessori nelle misure a investimento) al comma 1, lettera *b*) del regolamento generale del PSR specificando che costituisce impegno accessorio il rispetto dei termini di inizio e conclusione delle operazioni indicati nella decisione individuale di finanziamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 1356 avente ad oggetto l'approvazione del «Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40»;

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del PSR emanato con proprio decreto n. 040/Pres./2011;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 40/2011*

1. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento ha inizio con la presentazione all'ufficio attuatore della copia cartacea della domanda stampata e rilasciata a portale, ai sensi degli articoli 40, comma 2, 41, comma 2 e 42, comma 2 e si conclude con il provvedimento di liquidazione dell'organismo pagatore.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 49 del decreto del Presidente della Regione n. 40/2011*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Regione n. 40/2011 dopo le parole : «rispettare i termini» sono inserite le seguenti: «di inizio e conclusione delle operazioni».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 84 del decreto del Presidente della Regione n. 40/2011*

1. All'art. 84 del decreto del Presidente della Regione n. 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, dopo le parole : «di cui al Titolo II» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dell'art. 26 e fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater ».

*b*) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I bandi sono predisposti e adottati dal GAL.

1-ter. Nel caso di domande di aiuto rivolte al GAL, agli adempimenti attribuiti dalle disposizioni del Titolo II alle strutture responsabili di misura e agli uffici attuatori provvede il GAL stesso.

1-quater. Gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) sono attuati dal GAL con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 88 del decreto del Presidente della Regione n. 40/2011*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 88 del decreto del Presidente della Regione n. 40/2011 è aggiunto il seguente: «2 bis. Il pagamento in contanti per il GAL è consentito esclusivamente per valori bollati, servizi postali e controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto, nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e comunque per importi non superiori a 500 euro IVA compresa per singola tipologia di spesa.».

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0534

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2012, n. 0161/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni ed in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione del beneficio denominato «Carta Famiglia»;

Atteso che con proprio decreto n. 0347/Pres. del 30 ottobre 2007, come modificato con proprio decreto n. 0287/Pres. del 16 ottobre 2009 è stato approvato il «Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)», di seguito «regolamento»;

Vista la legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale) che ha modificato, tra l'altro, i requisiti di accesso a Carta famiglia, e attesa la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento;



Ritenuto quindi di procedere alla modifica del regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 594 del 13 aprile 2012 con la quale è stato approvato in via preliminare lo schema di «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.»;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2006, dalla Consulta regionale per le famiglie, nella seduta del 4 giugno 2012, e dalla Terza Commissione consiliare permanente, nella seduta del 21 giugno 2012;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento, espresso, in base all'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2006 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), dal Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 23 luglio 2012;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1401 del 2 agosto 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del presidente della regione 30 ottobre 2007, n. 347/Pres.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007*

1. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione, 30 ottobre 2007, n. 347/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)), è abrogato.

Art. 2.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007, le parole: «, anche con ulteriore differenziazione in applicazione dell'articolo 6, comma 3», sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007, le parole: «anche in deroga ai limiti indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in deroga alla fasce di intensità di beneficio di cui all'art. 6 o alla differenziazione delle stesse secondo i limiti indicati al comma 1.»

Art. 3.

*Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007*

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007, dopo le parole: «ottenere il rilascio» sono inserite le seguenti: «o il rinnovo» e le parole: «di certificazione concernente il numero di figli a carico del nucleo familiare nonché dall'attestazione ISEE in corso di validità.» sono sostituite dalle seguenti: «resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti il numero di figli a carico del nucleo familiare, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e il possesso di attestazione ISEE in corso di validità con i relativi dati.»

2. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007, dopo le parole: «a rilasciare» sono inserite le seguenti: «o rinnovare».

3. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007, la parola: «presentata» è sostituita dalla seguente: «dichiarata».

4. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007, è abrogato.

5. La lettera b) del comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 347/Pres./2007, è abrogata.

6. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007 dopo le parole: «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «fuori Regione o».

7. Al comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007 dopo le parole: «di cui alla lettera c)» sono inserite le seguenti: «, qualora la residenza sia trasferita in un Comune della Regione».

Art. 4.

*Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007*

1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres./2007, sono abrogate.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0530



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2012, n. 0162/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 149/Pres.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2012)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 8-bis, che prevede l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007;

Atteso che con proprio decreto 0149/Pres. del 4 giugno 2009, come modificato con proprio decreto n. 046/Pres. del 5 marzo 2010, è stato emanato il «Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)», di seguito «regolamento»;

Vista la legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale) ed in particolare gli articoli 3, 5 e 9 che hanno modificato la disciplina del sostegno alla natalità ed i requisiti di accesso dei beneficiari, per cui è necessario procedere all'adeguamento del regolamento attuativo, anche per specificare in modo più puntuale alcune disposizioni;

Ritenuto quindi di procedere alla modifica del regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 13 aprile 2012 con la quale è stato approvato in via preliminare lo schema di «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 149/Pres»;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2006, dalla Consulta regionale per le famiglie, nella seduta del 4 giugno 2012, e dalla Terza Commissione consiliare permanente, nella seduta del 21 giugno 2012;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 23 luglio 2012, non ha espresso il parere sul regolamento in base all'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2006 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 2 agosto 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 149/Pres»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi

regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 149/Pres», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento di modifica al regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 149/Pres.**

Art. 1.

*Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 149/Pres.*

1. Le lettere e bis) ed e ter) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 149/Pres. (Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)), sono abrogate.

Art. 2.

*Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 149/Pres./2009*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 149/Pres./2009 è sostituito dal seguente:

«2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita del figlio o di adozione, i requisiti di anzianità di residenza previsti dalla legge regionale».

2. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 149/Pres./2009, è abrogato.

Art. 3.

*Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 149/Pres./2009*

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 149/Pres./2009 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di adozione il termine perentorio di cui al comma 2 decorre dalla data della notifica del provvedimento di adozione o, in caso di adozione internazionale, del provvedimento di omologa da parte del Tribunale per i minorenni italiano del provvedimento di adozione emesso all'estero.»

2. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 149/Pres./2009 le parole: «da un'attestazione dell'ISEE del nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «il possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare con i relativi dati».

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: Tondo

12R0529



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 18 aprile 2012).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale n. 52/2006*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo n. 504/1992 relativi ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente sono ridotti del 10 per cento limitatamente alle seguenti categorie:

a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 5» o in conformità a direttive comunitarie successive;

b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come «euro 5» o in conformità a direttive comunitarie successive;

c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b), omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.

2-ter. La riduzione di cui al comma 2-bis, ha effetto per i pagamenti da eseguirsi relativamente al primo periodo fisso successivo alla data di entrata in vigore del comma 2-bis stesso.

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2013 relativi a periodi fissi successivi a tale data.».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 1-quater della legge regionale n. 52/2006*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-quater della legge regionale n. 52/2006 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 1-bis sono stimate in € 1.400.000,00 per l'anno 2012, € 3.800.000,00 per l'anno 2013 ed € 5.000.000,00 per l'anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell'UPB di entrata 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 -2014, annualità 2013 e 2014.

1-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, al bilancio di previsione per l'anno 2012 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2012

in diminuzione, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», € 1.400.000,00;

in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi - Spese correnti», € 1.400.000,00.

Anno 2013

in diminuzione, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», € 3.800.000,00;

in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi - Spese correnti», € 3.800.000,00.

Anno 2014

in diminuzione, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», € 5.000.000,00;

in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi - Spese correnti», € 5.000.000,00.

1-quater. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 aprile 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2012.*

*(Omissis).***12R0542**

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 14.

**Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 18 aprile 2012).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 67 della legge regionale n. 68/2011*

1. Al comma 3 dell'articolo 67 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la parola: «novantesimo» è sostituita dalla seguente: «centottantesimo».



La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 aprile 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2012.*

*(Omissis).*

**12R0543**

**LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 16.**

**Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 9 maggio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale 32/2002*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione con le disposizioni del regolamento di cui all'art. 32, comma 5-bis, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all'art. 23, attua gli obiettivi individuati al comma 1.

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 18 ter della legge regionale 32/2002*

1. L'art. 18 ter della legge regionale 32/2002 è abrogato.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 32 della legge regionale 32/2002*

1. Il comma 5-bis dell'art. 32 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:

«5-bis. Relativamente all'apprendistato, il regolamento regionale disciplina:

a) per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, i profili formativi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);

b) per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo 167/2011;

c) per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attendono alla formazione, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 167/2011.».

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 maggio 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 maggio 2012.*

*(Omissis).*

**12R0544**

**LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 17.**

**Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 9 maggio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale 8/2012*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:

«1-bis. Per i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il termine di cui al comma 1, di sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 maggio 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 maggio 2012.*

*(Omissis).*

**12R0545**

**LEGGE REGIONALE 8 maggio 2012, n. 18.**

**Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 9 maggio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Oggetto*

1. La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge per farmaci cannabinoidi si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Art. 3.

*Ambito di applicazione e disposizioni generali*

1. La presente legge si applica alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliero-universitarie di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), nonché alle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime ospedaliero ai sensi dell'art. 76 della stessa legge regionale 40/2005.

2. L'acquisto dall'estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato del decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero) ed è consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del suddetto decreto. Si osserva, altresì, quanto previsto

dall'art. 158, commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

3. L'allestimento e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.

Art. 4.

*Erogazione in ambito ospedaliero*

1. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche in ambito ospedaliero è effettuata nei limiti del budget aziendale, in coerenza con gli strumenti della programmazione aziendale.

2. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi si intende effettuata in ambito ospedaliero quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la fase di inizio del trattamento si svolge presso strutture ospedaliere o a queste assimilabili;

b) l'eventuale prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite del paziente, come regolate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, comma 1, è condizionata all'esigenza di una continuità terapeutica con il ricorso ai farmaci cannabinoidi già utilizzati nelle strutture di cui alla lettera a);

c) i farmaci cannabinoidi sono acquisiti tramite la farmacia ospedaliera.

Art. 5.

*Assistenza delle aziende USL*

1. In ambito non ospedaliero le aziende unità sanitarie locali (USL) coadiuvano gli assistiti, su richiesta dei medesimi, nell'acquisizione dei farmaci a base di cannabinoidi registrati all'estero per finalità terapeutiche, nell'osservanza delle procedure previste dalle disposizioni statali.

Art. 6.

*Attuazione*

1. In coerenza con la programmazione in materia sanitaria e sociale di livello regionale, la Giunta regionale emana, con deliberazione, gli indirizzi procedurali ed organizzativi per l'attuazione della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene in particolare disposizioni rivolte:


a) ad assicurare l'omogeneità nell'organizzazione delle attività di cui agli articoli 4 e 5;

b) a monitorare il consumo sul territorio regionale sia dei medicinali registrati all'estero, inclusi quelli a base di cannabinoidi, sia delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi, prevedendo a tal fine la periodica trasmissione alla Regione dei relativi dati quantitativi;

c) a promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa e adeguate modalità informative.

3. Le aziende sanitarie assumono le misure necessarie per adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Consiglio sanitario regionale può elaborare proposte e pareri sull'utilizzo appropriato dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche, anche ai fini della compiuta applicazione in ambito regionale di linee guida statali.



## Art. 7.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo 2014, una relazione argomentata sull'attuazione della presente legge, nella quale sono contenute in particolare le informazioni relative a:

a) emanazione degli indirizzi procedurali ed organizzativi regionali di cui all'art. 6, comma 1, ed eventuale elaborazione di proposte e pareri da parte del Consiglio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4;

b) numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, ai sensi degli articoli 4 e 5;

c) eventuali variazioni determinate dall'applicazione della legge sulla spesa farmaceutica delle aziende sanitarie;

d) eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, da individuare in particolare nelle disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e nelle problematiche inerenti l'acquisizione e l'erogazione dei farmaci cannabinoidi.

2. Successivamente, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le informazioni di cui al comma 1 nell'ambito di una specifica sezione della relazione sanitaria regionale di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale 40/2005.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 maggio 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 maggio 2012.*

*(Omissis).*

**12R0546**

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2012, n. 35.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del 27 luglio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 41/2007*

1. Al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), le parole «con sede presso il Consiglio regionale» sono soppresse.

## Art. 2.

*Modifiche al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 41/2007*

1. Al comma 4, dell'art. 2, della legge regionale n. 41/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «il Presidente della Giunta regionale», le parole «o il vice Presidente della Giunta e» sono sostituite dalle seguenti «o un suo delegato»;

b) dopo le parole «il Presidente del Consiglio regionale», le parole «o un vice Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti «o un suo delegato»;

c) le parole «Consiglio delle Autonomie Locali» sono sostituite con la seguente: «CAL».

## Art. 3.

*Modifiche al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 41/2007*

1. Al comma 5, dell'art. 3, della legge regionale n. 41/2007 le parole «più anziano» sono sostituite dalle seguenti: «più giovane».

## Art. 4.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 6 della legge regionale n. 41/2007*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 41/2007 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all'art. 5».

2. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

«5. Fino alla reintegra dei componenti elettivi, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 2 e all'art. 11, commi 3 e 4.».

## Art. 5.

*Modifiche e integrazioni all'art. 8 della legge regionale n. 41/2007*

1. All'art. 8 della legge regionale n. 41/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale»;

b) al comma 2 dopo le parole «per la validità delle» sono inserite le seguenti: «sedute e delle» e le parole «da un Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal Regolamento»;


c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici.».

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in vigore del presente comma, di un'unità di personale di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio regionale di pari unità.

4-ter. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012-2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.



4-*quater*: Con il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie.

4-*quinqües*: Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.».

#### Art. 6.

##### *Integrazioni alla legge regionale n. 41/2007*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 41/2007, è inserito il seguente:

#### «Art. 8-bis.

##### *Modalità di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza*

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario.

2. Nella prima seduta assume la presidenza il componente più anziano di età; funge da segretario il più giovane di età.

3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

4. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

5. L'elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

6. L'elezione del Segretario avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il più anziano di età.».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 41/2007*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 10.

##### *Attività consultiva*

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;

b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;

c) sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

d) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

e) nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell'art. 4, comma 3 dello Statuto.

2. Il CAL delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), ed e).

3. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'art. 12.».

#### Art. 8.

##### *Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 41/2007*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 11.

##### *Iniziativa legislativa e attività propositiva*

1. Il CAL, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 10:

a) esercita l'iniziativa legislativa in attuazione dell'art. 31, comma 2, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale;

b) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;

c) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;

d) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;

e) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;

f) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.

3. Il CAL delibera a maggioranza assoluta nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e d) e con la maggioranza dei due terzi dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui alle lettere c) ed f).

4. Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. e), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.».

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 41/2007*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 12.

##### *Procedure per l'acquisizione del parere*

1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.


2. Il parere di cui al comma 3 dell'art. 10 è richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale.

3. Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.

4. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell'art. 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell'art. 10.

5. Il Regolamento del Consiglio regionale e l'atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 4.

6. Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.



7. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto, o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 luglio 2012

CHIODI

*(Omissis).*

12R0521

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2012, n. 36.

**Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014) e disposizioni relative alla sede istituzionale dell'Ater di L'Aquila.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del 27 luglio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Interventi per lo sviluppo delle Politiche Interregionali del turismo ai sensi del comma 5 dell'art. 5, della legge n. 135/2001 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»*

1. Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014» sono apportate le seguenti modifiche:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.002 - 11419, denominato «Spese per l'espletamento delle elezioni regionali» è ridotto di € 1.108.700,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 09.02.004 - 242002, denominato «Interventi per lo sviluppo delle Politiche Interregionali del turismo ai sensi della legge n. 135/01, art. 5, comma 5», è incrementato di € 1.108.700,00.

Art. 2.

*Disposizioni relative alla sede istituzionale dell'Ater dell'Aquila*

1. In ragione della particolare situazione verificatasi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'Ater di L'Aquila è autorizzata ad utilizzare i fondi di cui alla legge n. 560/1993 ed alla legge n. 76/2001 per l'acquisizione di un immobile destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica e provvisoriamente strumentale all'esercizio delle attività dell'Ente, nelle more della restituzione della sede istituzionale (classificata E).

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 luglio 2012

CHIODI

12R0527

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 37.

**Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo Supplemento ordinario n. 43 del 10 agosto 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 22/2009*

1. All'art. 2 della legge regionale n. 22/2009 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In conformità al comma 4 dell'art. 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all'art. 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono per via telematica alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 22/2009*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: «(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei)»;

b) al comma 2 la parola «proprie» è soppressa e, dopo la parola «osservazioni», sono inserite le parole «della Regione»;



c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.»

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 3.

*Integrazione alla legge regionale n. 22/2009*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 22/2009, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

*Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà*

1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

2. Gli esiti della verifica, di cui al comma 1, sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2009*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 22/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

*Indirizzi in materia europea*

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'art. 3.

2. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del Programma di cui al comma 1.

3. L'esame del programma di cui al comma 3 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo presentata dalla Giunta regionale.

4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, può approvare l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo.

5. La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui al comma 3 è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 11/2005.»

Art. 5.

*Integrazione alla legge regionale n. 22/2009*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 22/2009, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

*Riserva di esame*

1. La Giunta regionale, se lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio regionale, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 11/2005.

2. L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 11/2005 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.

3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.»

Art. 6.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 22/2009*

1. All'art. 5 della legge regionale n. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno e indica nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.»

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Consiglio regionale, per l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.»

c) al comma 3 le parole «nella sessione comunitaria» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 4».

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La legge europea regionale è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 11/2005.»

e) al comma 6, dopo la parola «competente», sono aggiunte le parole «per le politiche europee».


Art. 7.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 22/2009*

1. All'art. 6 della legge regionale n. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole «di cui all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni» sono soppresse.

b) al comma 3, le parole «in sede redigente» sono sostituite con le parole «secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.»



## Art. 8.

*Integrazioni alla legge regionale n. 22/2009*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 22/2009 sono inseriti i seguenti:

## «Art. 6-bis.

*Misure urgenti e adeguamenti tecnici*

1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di Giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

## Art. 6-ter.

*Notifica delle discipline per le attività di servizi*

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.

2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

3. I progetti di legge e di regolamento, d'iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l'approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.

4. Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.

5. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.

6. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art.7 della legge regionale n. 22/2009*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 22/2009 è sostituito dal seguente:

## «Art. 7.

*Aiuti di Stato*

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.

2. I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.

3. I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.

4. I progetti di legge d'iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell'esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.

5. I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall'Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.

6. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

7. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

8. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

9. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in «de minimis», sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

11. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea di riferimento.».

## Art. 10.

*Integrazioni alla legge regionale n. 22/2009*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 22/2009 è inserito il seguente:


## «Art. 7-bis.

*Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea*

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.

2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.».



2. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 22/2009 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

*Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale adegua il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge.»

Art. 11.

*Modifiche testuali alla legge regionale n. 22/2009*

1. Alla legge regionale n. 22/2009, ovunque ricorrano, le espressioni «comunitari», «comunitaria», «comunitario» sono sostituite, rispettivamente, con «europei», «europea», «europeo».

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 Luglio 2012

CHIODI

(*Omissis*).

**12R0528**

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 38.

### Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 43 del 10 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge quadro nazionale 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) e con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sostiene l'agricoltura promuovendo e disciplinando nel proprio territorio l'attività agrituristiche allo scopo di:

a) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, tutelare i redditi agricoli e favorire la multifunzionalità in agricoltura;

b) salvaguardare e tutelare il patrimonio naturale, edilizio ed ambientale del mondo rurale;

c) favorire le iniziative da parte degli imprenditori agricoli a difesa del suolo, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio rurale;

d) valorizzare e tutelare le colture, le produzioni tipiche tradizionali e le attività enogastronomiche;

e) contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;

f) tutelare la biodiversità delle colture e degli allevamenti;

g) contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale del mondo rurale ed alla valorizzazione dell'educazione alimentare;

h) svolgere attività didattiche e divulgative e di servizio per le comunità locali;

i) diversificare i redditi nell'ottica della multifunzionalità;

j) realizzare punti d'informazione turistico - territoriali rurali.

Art. 2.

*Definizione attività agrituristiche*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 96/2006 e degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 228/2001.

2. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) dare accoglienza in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravan;

c) somministrare pasti e bevande di produzione agricola aziendale ed extra-aziendale che devono essere ricavati da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza ai prodotti tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e/o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. Una quota di prodotto può essere acquistata nel settore dell'artigianato tipico alimentare abruzzese e comunque riferirsi a materie prime agricole regionali. Una quota del 10 per cento può essere riservata ai prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale ma tali da soddisfare le necessarie caratteristiche di qualità e tipicità. Le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati nella composizione dei piatti devono essere esposte in maniera adeguata per i fruitori;

d) organizzare, nel rispetto della normativa vigente, degustazioni di prodotti agricoli, ivi inclusa la mescolta di vini, sia all'interno che all'esterno dei beni fondiari, nonché attività ricreative, culturali, didattiche, ippoturistiche, sportive, di escursionismo, naturalistiche e strutture museali dedicate al mondo rurale, le quali possono essere supportate da apposite convenzioni con gli enti locali, funzionali e con soggetti privati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;

e) trasformare e confezionare i prodotti agricoli in azienda o con lavorazioni esterne;


f) vendere i prodotti agricoli anche trasformati, nonché i prodotti tipici locali, nel rispetto della normativa vigente;

g) svolgere il ruolo di operatore ambientale e culturale.

Art. 3.

*Esercizio dell'agriturismo, connessione e prevalenza*

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato all'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'art. 2135 del Codice civile, che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione dell'attività agrituristiche, può avvalersi dei suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al precedente periodo sono considerati lavoratori agricoli ai sensi della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.



2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale riconducibile all'attività agricola. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo, in particolare per ciò che concerne l'applicazione dei tributi e tariffe comunali. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

3. Le attività agrituristiche devono svolgersi in rapporto di connessione rispetto alle normali attività agricole e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole.

4. Il principio della connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo di lavoro.

5. L'attività agricola deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella agrituristica.

6. Il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola deve essere superiore rispetto a quello dedicato alle attività agrituristiche.

7. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande vengono svolte da aziende di tipo familiare e interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

8. Con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 sono definite:

a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole, agrituristiche ed alle attività connesse diverse dall'agriturismo;

b) i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione.

#### Art. 4.

##### *Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristiche*

1. È istituito presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta regionale, (di seguito Direzione agricoltura) l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di seguito definiti «Imprenditori agrituristiche».

2. È istituito presso la Direzione agricoltura l'elenco regionale degli imprenditori agrituristiche che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di seguito definiti «Operatori agrituristiche».

3. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristiche ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della legge n. 96/2006.

4. Coloro che sono già iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli «Imprenditori agrituristiche» se non provvisti del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell'elenco regionale degli «Operatori agrituristiche».

5. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristiche è assegnato alla Direzione regionale competente.

#### Art. 5.

##### *Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica*

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rilasciato al soggetto richiedente dal competente Servizio presso la Direzione della Giunta regionale, di seguito denominato «Struttura regionale competente» previa presentazione di apposita domanda contenente:

a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali, desumibili dal Fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

b) le informazioni per la verifica della sussistenza del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'impresa agricola;

c) le informazioni per la verifica della prevalenza, rispetto all'attività agrituristica, delle attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali;

d) l'esplicitazione delle potenziali attività che le aziende intendono svolgere.

2. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica decade nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'interessato;

b) perdita dei requisiti di legge;

c) mancato avvio dell'attività nel triennio successivo alla data dell'iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristiche di cui all'articolo 4.

3. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non viene rilasciato ovvero, se già rilasciato, deve essere revocato, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4. La Struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

#### Art. 6.

##### *Disciplina amministrativa*

1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 5, e intendono esercitare l'attività di agriturismo, presentano allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.


2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241/1990.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 96/2006, l'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/1956, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.



5. Il Comune fornisce alla competente Struttura regionale, nei sessanta giorni successivi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Qualora l'azienda agrituristica subisca modificazioni oggettive o soggettive, o qualora intervengano modifiche nei servizi offerti dalla stessa, è necessario l'adeguamento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

#### Art. 7.

##### *Immobili destinati all'agriturismo*

1. Possono essere utilizzati per le attività agri-turistiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo, nonché i locali o gli edifici esistenti nei borghi rurali ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.

2. L'utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi interessati.

3. La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione, restauro conservativo, ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento igienico ed edilizio.

4. Gli interventi di cui al comma 3 non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, né la loro tipologia architettonica, e sono realizzati nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche. Possono essere utilizzati esclusivamente materiali idonei a mantenere i requisiti della ruralità.

5. I locali utilizzati per le attività agrituristiche previste dalla presente legge sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali.

6. La Regione Abruzzo promuove il recupero dei fabbricati rurali con l'utilizzazione delle tecniche di risparmio energetico e delle energie alternative.

7. È vietata la costruzione di nuovi edifici.

8. Gli ampliamenti sono ammessi solo per l'adeguamento igienico-sanitario e per i casi previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17, e sono realizzati evitando di stravolgere l'assetto architettonico dell'edificio.

9. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisorie.

10. Qualora l'attività agricola sia esercitata su un fondo privo di edifici, l'esercizio delle attività di agriturismo è consentito anche in edifici esistenti su altri fondi che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola.

11. Il Regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le condizioni per l'esercizio di attività agrituristica in locali non ubicati sui fondi disponibili dell'azienda.

#### Art. 8.

##### *Norme igienico - sanitarie*

1. Nella definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e multifunzionali si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande, sono soggette alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Nella valutazione dei criteri applicativi, si fa riferimento al Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione, della limitata quantità delle produzioni e dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione.

4. Per le aziende che svolgono solo attività di alloggio, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

5. Nel caso di somministrazione di un numero limitato di pasti, per la loro somministrazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

#### Art. 9.

##### *Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio*

1. I Comuni con una particolare vocazione alle attività agricole di pregio possono prevedere delle denominazioni comunali di pregio paesaggistico, al fine di salvaguardare le colture tradizionali ed il loro valore economico.

2. La richiesta di istituzione di una denominazione di pregio paesaggistico può essere avanzata da associazioni agricole, agrituristiche, culturali o dagli stessi imprenditori agricoli e agrituristici.

3. Gli imprenditori agricoli agrituristici possono svolgere il ruolo di manutenzione del territorio e delle risorse naturali ed agricole, attraverso azioni di:

- a) tutela e manutenzione delle piante secolari;
- b) tutela e manutenzione degli uliveti secolari;
- c) manutenzione delle siepi campestri, dei muretti in pietra e delle aree boschive;
- d) creazione di impianti di forestazione produttiva;
- e) creazione di impianti di forestazione o colturali finalizzati alla produzione di biomasse;
- f) gestione e manutenzione di aree naturali e di parchi rurali;
- g) gestione e manutenzione di aree verdi.

#### Art. 10.

##### *Vendita diretta e promozione dei prodotti*

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, le aziende agrituristiche possono effettuare la vendita diretta dei prodotti propri e di aziende agricole regionali, anche trasformati, in punti vendita autorizzati, sia propri che dell'azienda agricola di cui l'attività agrituristica è complementare.

2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell'artigianato regionale.


3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità, certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

#### Art. 11.

##### *Programma per lo sviluppo dell'agriturismo*

1. La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo dispone un programma di durata quinquennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo. Il programma può contenere anche specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale, secondo i criteri contenuti nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

2. Le associazioni agrituristiche regionali con rappresentanza nazionale e comunque riconosciute dalla Regione Abruzzo possono presentare dei piani quinquennali con programmi annuali, per la promozione e lo sviluppo dell'agriturismo entro il 31 ottobre di ciascun anno. I piani devono corrispondere alle strategie di sviluppo individuate nel programma regionale di cui al comma 1. La Regione, compatibilmente con l'eventuale stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale, con deliberazione di Giunta può definire i criteri e le modalità per lo svolgimento dei programmi di cui sopra.



## Art. 12.

*Classificazione*

1. L'uso della denominazione «agriturismo» e di termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, la Regione Abruzzo introduce l'obbligo della classificazione delle strutture ricettive agrituristiche, sulla base dei criteri unitari di classificazione delle aziende agri-turistiche, così come definite a livello nazionale.

3. La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo, sentita la Commissione consiliare competente, effettua, con atto amministrativo, la classificazione di cui al presente articolo in base alle disposizioni emanate dal competente Ministero per l'intero territorio nazionale, determinando i criteri e le tipologie di classificazione per il territorio regionale, definendo altresì le modalità per l'utilizzo da parte degli operatori di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

4. L'atto amministrativo di cui al comma 3 viene effettuato indipendentemente dall'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 17.

## Art. 13.

*Osservatorio regionale dell'agriturismo*

1. È istituito presso la Struttura regionale competente, l'Osservatorio regionale dell'agriturismo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e vengono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo. Fanno parte di diritto dell'Osservatorio un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di operatori agrituristiche rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio regionale dell'agriturismo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agriturismo regionale e provvede all'invio delle informazioni raccolte ed elaborate all'Osservatorio Nazionale dell'agriturismo istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 96/2006.

4. I Comuni e le Province mettono a disposizione dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, al fine di realizzare un flusso informativo continuo.

5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

## Art. 14.

*Vigilanza e controllo*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristiche di cui all'articolo 4, comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi da parte degli imprenditori agrituristiche di cui all'articolo 4, comma 1, viene esercitata dalla Struttura regionale competente la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede ad effettuare controlli e verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e l'iscrizione all'elenco regionale degli imprenditori agrituristiche.

3. La perdita dei requisiti comporta la revoca del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, la cancellazione dall'elenco regionale degli imprenditori agri-turistiche e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute con le modalità previste dalle norme vigenti.

4. Qualora l'imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Struttura regionale competente ne dà comunicazione immediata al Comune competente, il quale provvede ai successivi adempimenti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/1990.

## Art. 15.

*Sospensione e revoca dell'attività*

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività.

3. L'attività è altresì revocata nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno uno o più requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro un anno dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.

4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche.

5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati dai Comuni, nei trenta giorni successivi alla loro adozione, alla Struttura regionale competente, la quale provvede ad attivare la procedura per il recupero delle provvidenze eventualmente concesse secondo la normativa vigente.

## Art. 16.

*Sanzioni*

1. Chiunque utilizzi le denominazioni agriturismo o agrituristico o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all'articolo 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 per la prima violazione e fino a € 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza del titolo di operatore agrituristico, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente. Il titolo di operatore agrituristico non può essere concesso all'imprenditore, responsabile dell'infrazione di cui al presente comma, nei dodici mesi successivi all'irrogazione della sanzione di chiusura dell'esercizio.

3. Il titolare di impresa agricola che eserciti l'attività agrituristica ed utilizzi i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello consentito, o che superi il numero di posti a sedere nel punto ristoro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4. Nel caso in cui il titolare di attività agrituristica non esponga le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati per la composizione dei piatti, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00 euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza in merito alle percentuali degli acquisti di prodotti agricoli per la composizione dei piatti, viene commisurata una sanzione di 2.000,00 euro.

5. L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro nei casi in cui attribuisca al proprio esercizio da scritti, stampati, pubblicazioni o con qualsiasi altro mezzo o attrezzatura, denominazione diversa da quella consentita.

6. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'attività.



7. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo le procedure stabilite dalla legge. Sono fatte salve le sanzioni previste dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

8. Gli importi delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del presente articolo sono introitate dalle amministrazioni che provvedono a comminare la relativa sanzione.

#### Art. 17.

##### *Regolamento di attuazione*

1. Con il Regolamento di attuazione, adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul *Bollettino ufficiale* della Regione, sono definiti:

a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche, i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità, ai sensi dell'articolo 3;

b) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;

c) l'individuazione delle fattispecie per le quali sono ammessi gli ampliamenti di immobili destinati all'agriturismo ai sensi dell'articolo 7;

d) le norme di carattere igienico-sanitario di cui all'articolo 8;

e) i criteri per specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale contenuti nel Programma per lo sviluppo dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 11;

f) i criteri, le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche, le attribuzioni di base e generali, nonché i disciplinari delle singole tipologie agrituristiche ai sensi dell'articolo 12;

g) i soggetti deputati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le modalità di verifica e di revoca e le procedure da seguire di cui agli articoli 14 e 15;

h) ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge.

#### Art. 18.

##### *Norma transitoria*

1. Gli imprenditori agrituristici, che all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) e successive modifiche, si considerano automaticamente iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Gli imprenditori agrituristici, che all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo e che già esercitano l'attività agrituristica ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge regionale n. 32/1994 e s.m.i., si considerano automaticamente iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della presente legge.

3. Gli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

4. Agli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 che non si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge, entro il termine di centottanta giorni dalla sua pubblicazione, viene revocato il Certificato di abilitazione all'attività agrituristica e sono cancellati dall'Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all'articolo 4.

5. La Regione Abruzzo, con apposito provvedimento straordinario, può autorizzare i titolari delle aziende agrituristiche che sono cancellate,

per le motivazioni di cui al comma 4, all'esercizio di una delle altre forme di turismo rurale previste dalle disposizioni normative vigenti, stabilendo le modalità e l'arco temporale di adeguamento.

#### Art. 19.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 2.

#### Art. 20.

##### *Finanziamenti a favore dell'agriturismo*

1. La Regione può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 4, che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo per le attività previste nell'articolo 2.

2. Il Regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento e tenendo conto dei programmi e dei piani di cui all'articolo 11, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.

#### Art. 21.

##### *Abrogazione*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 31 maggio 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo);

b) la legge regionale 4 marzo 1998, n. 12 (Integrazioni, sostituzioni e abrogazioni alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 32 «Nuove norme in materia di agriturismo» e alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 «Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere»);

c) la legge regionale 24 febbraio 2003, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo);

d) la Sezione I del Capo VI della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore).

#### Art. 22.

##### *Notifica alla Commissione Europea*

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *«Bollettino ufficiale della Regione»*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 luglio 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0531



LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 39.

**Disciplina della professione di maestro di sci.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 20 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione dei maestri di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

Art. 2.

*Figura professionale del maestro di sci*

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella specifica disciplina per la quale ha ottenuto l'iscrizione all'Albo; le diverse tecniche sciistiche sono esercitate con i rispettivi attrezzi su piste di sci, itinerari sciistici, skiweg, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche che non comportano difficoltà e che richiedono l'uso di tecniche e di materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. La Giunta Regionale, sentiti il Collegio Regionale dei maestri di sci e l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) regionale, individua le aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola e snowpark, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, skiweg, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche sui quali i maestri di sci svolgono la propria attività.

Art. 3.

*Albo regionale dei maestri di sci*

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di maestro di sci sul territorio regionale è iscritto nell'Albo regionale dei maestri di sci.

2. L'Albo regionale è tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo ed è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai maestri di sci.

Art. 4.

*Iscrizione all'Albo regionale dei maestri di sci*

1. Per l'iscrizione all'Albo regionale è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;
- d) diploma di scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, se non è intervenuta la riabilitazione;
- f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

2. Per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 3, i soggetti interessati presentano al SUAP del Comune territorialmente competente, che la inoltra al Collegio regionale dei maestri di sci, la Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della ricevuta di versamento della quota d'iscrizione.

3. La SCIA è presentata su modulistica approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*Abilitazione all'esercizio della professione*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale ed il superamento dei relativi esami.

2) L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

- a) la disciplina alpina;
- b) la disciplina del fondo;
- c) la disciplina dello snowboard.

3. La Giunta regionale istituisce i corsi di formazione di cui al comma 1, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, sulla base delle richieste di abilitazione all'esercizio della professione, nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche stabiliti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), anche in compartecipazione con altre Regioni.

4. I corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione e propedeutici sono organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci.

5. I corsi di formazione hanno la durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, nozioni di medicina, di pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica alla pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionale del maestro, leggi e regolamenti professionali, normativa previdenziale e fiscale della professione di maestro di sci, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico, marketing, lingue straniere, informatica; altri insegnamenti possono essere programmati dalla Giunta Regionale anche su proposta del Collegio Regionale.

6. Il maestro di sci svolge la propria attività professionale nelle discipline per le quali ha conseguito l'abilitazione.

7. Durante la frequenza dei corsi di formazione e compatibilmente con gli stessi, l'aspirante maestro di sci può svolgere tirocini o stage presso scuole di sci autorizzate.

Art. 6.

*Prove d'esame*

1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale dei maestri di sci comprendono tre sezioni:

- a) tecnica, consistente nella esecuzione pratica di prove previste dalla progressione tecnica elaborata dalla FISI;
- b) culturale, consistente in un colloquio su nozioni di medicina, pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e di biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionali del maestro di sci, leggi e regolamenti professionali, normativa previdenziale e fiscale della professione del maestro di sci, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico, marketing, lingue straniere, informatica;



c) didattica, consistente nella descrizione dell'impostazione di lezioni pratiche, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici.

2. I programmi sono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale dello sci.

3. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni; la valutazione è espressa in sessantesimi.

4. È ammesso alla prova culturale chi ha superato quella tecnica; è ammesso alla prova didattica chi ha superato quella culturale.

5. Il mancato superamento di una delle tre prove comporta la ripetizione della prova pratica di cui all'art. 7 e del corso.

6. Sono esonerati dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, aventi analogo contenuto, gli allievi che ne fanno richiesta e che hanno frequentato e superato i relativi esami dei corsi per maestro di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard.

7. Le assenze ai corsi di formazione, debitamente giustificate, non possono superare il 20% della durata del corso.

8. Agli allievi che superano gli esami dei corsi è rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

#### Art. 7.

##### *Prova di ammissione ai corsi di formazione*

1. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al superamento di una prova pratica, valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 13.

2. Nell'istanza di ammissione alla prova pratica il richiedente dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) di essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo;

c) di avere la maggiore età alla data di scadenza del termine di presentazione;

d) di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione alla prova di ammissione, documentato dalla ricevuta del versamento;

e) di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile limitata allo svolgimento della prova pratica.

3. La quota di partecipazione alla prova di ammissione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento della stessa.

4. Il superamento della prova di ammissione dà diritto di partecipare al corso di formazione; in caso di motivato impedimento a quello immediatamente successivo.

#### Art. 8.

##### *Ammissione ai corsi di formazione*

1. I candidati che superano la prova pratica presentano istanza per l'ammissione ai corsi di formazione di cui all'art. 5.

2. Nell'istanza il richiedente dichiara:

a) di avere l'idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, certificata dalla ASL;

b) di non avere riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, se non è intervenuta la riabilitazione;

c) di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione al corso, documentato dalla ricevuta del versamento;

d) di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per l'intera durata del corso di formazione.

3. La quota di partecipazione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di formazione.

#### Art. 9.

##### *Validità dell'iscrizione all'Albo regionale ed aggiornamento professionale*

1. L'iscrizione nell'Albo regionale ha validità triennale.

2. I maestri di sci iscritti all'Albo annualmente versano la quota stabilita dal Collegio regionale dei maestri di sci ai sensi dell'art. 16 e presentano certificato di idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL.

3. In caso di mancato versamento della quota, di mancata presentazione del certificato, ovvero di mancata presentazione dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale il Collegio regionale dei maestri di sci dispone, previa diffida, la cancellazione dall'Albo regionale.

4. La mancata partecipazione al corso di aggiornamento professionale per motivato impedimento comporta l'obbligo di frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, ferma restando l'iscrizione all'Albo regionale.

5. Gli istruttori nazionali di sci e gli allenatori federali possono presentare, come titolo equivalente, l'attestato di frequenza del corso tenuto dalla FISJ per il loro aggiornamento; sono altresì equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello sci, se svolti dalle Regioni o dalla FISJ.

6. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta Regionale, sentito il Collegio regionale, anche in compartecipazione con altre Regioni.

7. La quota di partecipazione ai corsi di aggiornamento è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi.

#### Art. 10.

##### *Corsi di specializzazione*

1. La Giunta Regionale, su proposta motivata del Collegio Regionale ed in conformità ai criteri tecnici definiti dalla FISJ, istituisce per i maestri di sci abilitati, anche in compartecipazione con altre Regioni, corsi di specializzazione per:

a) insegnamento ai bambini;

b) insegnamento alle persone con disabilità;

c) direzione di scuola di sci;

d) tracciatura di piste, percorsi e organizzazione gare;

e) sicurezza sui luoghi di lavoro quali piste da sci, segreterie, campi scuola, asili neve ed altro.

2. La specializzazione, conseguita previo superamento di esame finale, è annotata nell'Albo regionale.

3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale:

a) definisce i programmi dei corsi di specializzazione che possono prevedere l'approfondimento di una o più lingue europee;

b) definisce la composizione delle commissioni di esame;

c) stabilisce le condizioni per l'ammissione ai corsi;

d) fissa la quota di partecipazione ai corsi di specializzazione.

4. La specializzazione non costituisce titolo obbligatorio e vincolante ai fini dell'esercizio delle attività nelle quali è stata conseguita.


5. La quota di partecipazione ai corsi di specializzazione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di specializzazione.

#### Art. 11.

##### *Istruttori nazionali di sci*

1. Ai sensi del comma 1, dell'art. 8, della L. 81/1991, la Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale, di concerto con la FISJ, organizza per i maestri di sci propedeutici al conseguimento della qualifica di istruttore nazionale di sci rilasciata dalla FISJ.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dal Collegio regionale.



3. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è subordinata al superamento di una prova selettiva; il giudizio di idoneità è espresso da istruttori del corso designati dalla FISI.

4. La quota di partecipazione ai corsi propedeutici al conseguimento della qualifica di istruttore nazionale di sci è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.

#### Art. 12.

##### Comitato tecnico

1. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale, nomina il Comitato tecnico che valuta le prove dimostrative attitudinali e quelle finali dei corsi ed elabora i progetti formativi per gli aspiranti maestri di sci e per i maestri di sci.

2. I progetti formativi di cui al comma 1 contengono:

- a) piano di studi;
- b) programmi per attività formative articolate in moduli differenziati per livelli formativi;
- c) programmi per attività di aggiornamento e di specializzazione;
- d) criteri di valutazione delle prove.

3. I programmi per le attività formative, di aggiornamento e specializzazione ed i criteri di valutazione delle prove sono definiti tenuto conto dei criteri tecnici stabiliti dalla FISI.

4. Il Comitato tecnico è presieduto da un componente designato dal Presidente della Regione ed è composto da:

- a) un rappresentante del Collegio, designato dal Consiglio direttivo del Collegio;
- b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo, riconosciuta a livello nazionale, designato dal Consiglio direttivo della stessa;
- c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, almeno di categoria D;
- d) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di sport, almeno di categoria D;
- e) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di turismo, almeno di categoria D;
- f) dieci maestri della disciplina dello sci alpino, di cui almeno tre istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;
- g) otto maestri della disciplina dello sci di fondo, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;
- h) otto maestri della disciplina dello snowboard, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;
- i) un rappresentante della FISI, designato dal Comitato regionale abruzzese FISI;
- l) un rappresentante per le discipline relative alle persone con disabilità, designato dal Consiglio direttivo del Collegio regionale.

5. Fanno altresì parte del Comitato, figure professionali per le materie di cui agli articoli 5 e 6.

6. Per ciascuno dei componenti effettivi, con esclusione dei maestri di sci, è nominato un componente supplente.

7. La segreteria del Comitato è assicurata da un dipendente regionale della Direzione competente per le professioni del turismo montano, almeno di categoria C.

8. Il Comitato dura in carica quattro anni; i titolari delle designazioni possono formulare nuove designazioni in sostituzione di quelle precedenti.

9. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e può essere articolato in gruppi di lavoro per esigenze connesse a tematiche specifiche.

10. La partecipazione al Comitato costituisce per i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali parteciperanno senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 13.

##### Commissioni e sottocommissioni d'esame

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione per i maestri di sci sono espletati da tre distinte Commissioni: una per lo sci alpino, una per lo sci di fondo ed una per lo snowboard.

2. Ogni Commissione è composta dai componenti del Comitato Tecnico di cui all'art. 12, ad eccezione dei maestri di sci designati che ne fanno parte per la disciplina in cui sono specializzati.

3. Per l'espletamento delle prove tecniche e per quelle di didattica, le Commissioni sono articolate in sottocommissioni distinte per lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard.

4. La sottocommissione per lo sci alpino è composta da:

- a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;
- b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale, senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, già componente del Comitato Tecnico, senza diritto di voto;

d) otto maestri di sci alpino, di cui almeno due istruttori nazionali, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci alpino, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale;

5. La sottocommissione per lo sci di fondo è composta da:

a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, già componente del Comitato Tecnico, senza diritto di voto;

d) sei maestri di sci di fondo, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci di fondo, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.

6. La sottocommissione per lo snowboard è composta da:

a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, già componente del Comitato Tecnico, senza diritto di voto;


d) sei maestri di snowboard, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati, per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di snowboard, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.

7. Le sottocommissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

8. La segreteria delle sottocommissioni è assicurata dal dipendente regionale che cura la segreteria del Comitato tecnico.

9. Ai componenti della Commissione tecnica e delle sottocommissioni d'esame è corrisposta una indennità di partecipazione per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale a totale carico del Collegio regionale dei maestri di sci.

10. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle Commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio Regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.



## Art. 14.

*Organizzazione e gestione delle attività formative*

1. I corsi relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono inseriti nel piano annuale regionale della formazione professionale e sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci che si avvale della collaborazione della Scuola regionale per le professioni della montagna di cui alla L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni della montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona).

2. Alle nomine dei docenti provvede il Consiglio direttivo del Collegio regionale, sentita la Direzione regionale competente.

## Art. 15.

*Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati*

1. I maestri di sci, iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere preventivamente l'iscrizione nell'Albo regionale.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata dal Collegio regionale ai sensi dell'art. 4 e ne è data comunicazione al Collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio regionale cancella dall'Albo i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.

4. I maestri di sci iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale ed indicano: le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale; rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio regionale relativamente alla tutela professionale.

5. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre Regioni, Province autonome, o da altri Stati che esercitano temporaneamente l'attività in Abruzzo.

6. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

## Art. 16.

*Collegio regionale dei maestri di sci*

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci; fanno parte del Collegio gli iscritti nell'Albo regionale.

2. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea costituita da tutti gli iscritti all'Albo;

b) il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio nel numero stabilito dal regolamento di cui alla lettera d) del comma 3; nel Consiglio direttivo è assicurata la rappresentanza per la disciplina alpina, per quella di fondo e per quella dello snowboard;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.

3. L'assemblea:

a) elegge il consiglio direttivo;

b) approva annualmente il bilancio;

c) elegge il componente del Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all'art. 15 della L. n. 81/1991;

d) adotta i regolamenti per il funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;

e) si pronuncia su ogni questione posta dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il Consiglio direttivo del Collegio:

a) svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo professionale;

b) vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;

c) applica le sanzioni disciplinari;

d) collabora con le competenti autorità regionali e designa i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, e le diverse componenti rappresentative;

e) provvede agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;

f) stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo;

g) indica le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;

h) cura le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri Stati, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci;

i) esprime pareri su richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento e sull'attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo invernale in genere;

j) contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente;

k) nomina i componenti delle commissioni tecniche; propone i programmi dei corsi di formazione ed i criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione della Regione;

l) promuove le iniziative di carattere culturale e professionale per i maestri di sci.

6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. I distintivi di cui al comma 5, lettera g) sono forniti ai maestri di sci dalla Regione con spese a carico di ciascun maestro.

8. Possono far parte del Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione.

9. Il Collegio regionale dei maestri di sci dura in carica quattro anni.

## Art. 17.

*Sanzioni disciplinari e ricorsi*

1. I maestri di sci iscritti all'Albo professionale che violano le norme di deontologia professionale, ovvero le norme di comportamento previste dalla L. 81/1991 e dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:


a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dell'iscrizione all'Albo per un periodo da un mese ad un anno;

d) radiazione dall'Albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti; avverso i medesimi provvedimenti è ammesso il ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.



3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, con eccezione di quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa.

Art. 18.  
*Scuole di sci*

1. La scuola di sci è un'organizzazione a base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo coordinato l'attività professionale.

2. La Direzione regionale competente in materia di turismo autorizza l'apertura delle scuole di sci, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate; ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'Amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni.

3. L'istanza per l'apertura delle scuole di sci è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) denominazione della scuola;
- b) avvenuta adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati;
- c) idoneità ad operare per l'intera stagione invernale;
- d) disponibilità di una sede adeguata all'accoglienza degli utenti, con indicazione della sua ubicazione;
- e) idoneità a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;

f) disponibilità a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;

g) l'avvenuta stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.

4. L'istanza è corredata della seguente documentazione:

- a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;
- b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;
- c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola;
- d) copia della polizza di assicurazione.

5. La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di sci durante l'apertura delle strutture.

6. Per migliorare l'offerta e l'accoglienza nelle stazioni invernali, la scuola sci può attivare servizi ed attività, strumentali al completamento dell'offerta, quali il nolo sci, l'asilo neve ed altro.

7. I maestri possono far parte di una sola scuola di sci, fermo restando il libero esercizio della professione.

8. All'esterno della sede della scuola è affissa l'insegna recante la dicitura «Scuola di sci», unitamente al logo della Regione Abruzzo.

9. Nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, la Direzione regionale competente in materia di turismo assume, se ne ricorrono i presupposti, le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della L. 241/1990.

10. L'autorizzazione è, altresì, revocata se, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non ha ancora iniziato l'attività oppure in caso di interruzione dell'attività che si protrae oltre una stagione invernale.

11. Per garantire la funzionalità e la continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti le concessioni degli impianti sciiviari, prevedono la messa a disposizione a titolo gratuito a favore

delle scuole di sci autorizzate ed i liberi professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da parte dei concessionari, di spazi territoriali delimitati ad esclusivo uso didattico, dotati di impianti di manovra o similari, quali tapis roulant, nonché di un piccolo impianto di produzione di neve programmata.

12. Le scuole di sci autorizzate entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano alla Direzione regionale competente in materia di turismo, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole.

13. Le Scuole di sci, operanti nello stesso comprensorio sciistico, possono attuare iniziative di coordinamento e di cooperazione per garantire uniformità nei servizi e nell'offerta all'utenza.

14. La Regione Abruzzo per le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci, si avvale del Collegio regionale.

Art. 19.

*Esercizio della libera professione*

1. I maestri di sci, iscritti nell'Albo professionale della Regione Abruzzo, che esercitano la libera professione, comunicano, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia di turismo e al Collegio regionale, di essere in regola con la normativa fiscale ed assicurativa.

Art. 20.

*Compenso per le prestazioni professionali*

1. Il compenso per le prestazioni professionali dei maestri di sci è pattuito al momento dell'incarico professionale secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. I compensi sono diversificati per le lezioni individuali e per quelle collettive, per le quali è stabilito anche il numero massimo degli allievi.

3. Possono essere altresì praticati compensi agevolati per organizzazioni sportive, gruppi scolastici, nonché per manifestazioni, gare di sci e per iniziative volte alla diffusione delle diverse discipline sciistiche.

Art. 21.

*Sanzioni amministrative*


1. L'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci è equiparato all'insegnamento professionale.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali chiunque, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo la professione di maestro di sci anche in forma di accompagnamento, senza essere iscritto all'Albo professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1.500,00.

3. Per la violazione degli obblighi previsti dal comma 4 dell'art. 15, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00.

4. L'esercizio abusivo dell'attività della scuola di sci comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 2.100,00.

5. Al Direttore della scuola di sci che svolge abusivamente l'attività è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 12.000,00.



6. Costituisce, altresì, esercizio abusivo dell'attività di scuola di sci lo svolgimento dell'attività di organizzazione, gestione, coordinamento ed insegnamento dello sci da parte di strutture associative o societarie non costituite come scuole di sci ai sensi dell'art. 18.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i proventi, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dal Corpo Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale, previa convezione con la Regione.

Art. 22.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di sci è assicurata dalle autorità di cui all'art. 21, comma 7, e dalla Direzione regionale competente in materia di turismo che si avvale del Collegio regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per lo svolgimento della vigilanza sull'esercizio della professione di maestri di sci il Collegio regionale individua maestri preposti alla sorveglianza tra quelli iscritti all'Albo regionale da almeno dieci anni.

3. I maestri di sci preposti alla sorveglianza, in caso di accertamento di violazioni alle disposizioni sull'esercizio della professione di maestro di sci, ne danno immediata comunicazione alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21.

Art. 23.

*Consorzi di scuole sci*

1. La Regione riconosce il ruolo dei consorzi delle scuole di sci per la promozione degli sport invernali, dell'immagine turistica regionale e per la valorizzazione del patrimonio montano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) riconosce ai consorzi il patrocinio gratuito delle manifestazioni dagli stessi organizzate;

b) può concedere, attraverso la Direzione competente per il turismo, contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti d'importanza minore (de minimis) per iniziative di promozione della pratica dello sci e di miglioramento infrastrutturale delle scuole consorziate, nonché per la promozione del territorio sciistico di appartenenza.

Art. 24.

*Divisa regionale*

1. I maestri di sci iscritti all'Albo regionale utilizzano la divisa adottata dal Consiglio direttivo del Collegio regionale che reca il distintivo con il logo ed i colori della Regione Abruzzo; i maestri possono, inoltre utilizzare la divisa dell'Associazione Italiana dei Maestri di Sci (AMSI) con il logo ed i colori della Regione Abruzzo.

Art. 25.

*Disposizioni transitorie*

1. Sono iscritti di diritto all'Albo regionale di cui all'art. 3 i maestri di sci già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci).

2. I maestri di sci di cui al comma 1 sono iscritti negli elenchi di cui all'art. 3 in base alla disciplina sciistica in cui sono abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti nella sezione relativa alla disciplina dello snowboard i maestri abilitati che hanno sostenuto, con il superamento dell'esame finale, un corso di specializzazione nella suddetta disciplina organizzato dalle Regioni.

4. Il comma 11 dell'art. 18 non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all'art. 24 si applicano decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le somme relative alle quote di partecipazione per la prova di cui all'art. 7, comma 3, e quelle relative ai corsi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 sono introitate dal Collegio regionale dei maestri di sci.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci utilizza le somme di cui al comma 1 esclusivamente per l'organizzazione della prova selettiva e dei corsi e ne rendiconta l'utilizzo alla Direzione competente in materia di formazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è abrogata.

Art. 28.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 luglio 2012

CHIODI

(*Omissis*).

12R0532

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise*  
Parte Prima - n. 19 del 16 agosto 2012)

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla tabella A1, allegata alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), sono soppresse le parole "Sezione III: Enti sanitari - Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM)" e, alla Sezione II: altri enti, sono soppresse le parole " - Consorzi di bonifica".



## Art. 2.

1. All'art. 12, della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per coloro che percepiscono l'assegno vitalizio e per coloro che hanno già maturato i requisiti di contribuzione previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8";

b) il comma 7 è abrogato; conseguentemente rivivono nel testo precedente i commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8.

## Art. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2012 sono abrogati.

## Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2012 è sostituito dal seguente: "2. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma 1."

## Art. 5.

1. L'art. 9 della legge regionale n. 2/2012 è abrogato; conseguentemente rivive nel testo precedente la lettera b) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale).

2. All'art. 25 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, commi 2 e 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La reggenza è straordinaria e temporanea e può essere disposta per durata superiore a sei mesi esclusivamente quando oggettive ragioni organizzative o di contenimento della spesa non consentano il conferimento dell'incarico in regime di titolarità."

## Art. 6.

1. Dopo l'art. 69 della legge regionale n. 2/2012 è aggiunto il seguente:

"Art. 69-bis" - 1. Nel periodo di attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario e della sua prosecuzione, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 è attribuito al Commissario ad acta nominato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."

## Art. 7.

1. L'art. 16 della legge regionale 29 agosto 2005, n. 29, è abrogato.

## Art. 8.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, approvato con legge regionale 26 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni:

a) lo stanziamento di competenza e di cassa iscritto alla UPB n. 232 è variato in diminuzione della somma di 650.000 euro;

b) lo stanziamento di competenza e di cassa iscritto alla UPB n. 123 è variato in aumento della somma di 650.000 euro.

2. La Giunta regionale provvede a sostituire la rubrica del capitolo 04720 della UPB n. 123 con la seguente: "Oneri per il servizio mensa ed oneri progressi".

## Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 agosto 2012

IORIO

12R0522

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2008, n. 31 (Interventi a favore della riqualificazione urbana).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise Parte Prima - n. 19 del 16 agosto 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*(Modifica all'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 31)*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 31 (Interventi a favore della riqualificazione urbana) le parole "di arredo urbano o di recupero e di restauro di quello presente" sono sostituite dalle parole "di realizzazione o restauro di opere scultoree aventi carattere di memoria storica".

## Art. 2.

*(Modifica all'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 31)*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2008 sono soppresse le parole "accompagnato dall'autocertificazione del legale rappresentante in cui si dichiara la continuità operativa della propria organizzazione nell'anno successivo alla realizzazione delle opere".

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 agosto 2012

IORIO

12R0523



## LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 18.

**Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise  
Parte Prima - n. 19 del 16 agosto 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Come disposto dalla normativa statale vigente e nell'attesa dell'emanazione della legge regionale disciplinante, tra l'altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche e edilizie, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nullastata o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore.

2. Sono abrogati l'art. 20 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ed i commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 agosto 2012

IORIO

12R0524

## LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 19.

**Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise  
- Parte prima - n. 19 del 16 agosto 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
(Finalità)

1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, regolarmente costituite ed operanti nel Molise, nell'ambito delle loro finalità sociali e statutarie.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 ed a quelle che tutelano gli interessi delle vittime civili di guerra, degli invalidi civili di guerra e del personale civile e militare vittima del dovere la Regione concede contributi finalizzati ad agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali e sociali ed in particolare:

a) l'effettuazione di raduni con preminenza di quelli regionali, provinciali e locali rispetto a quelli nazionali;

b) l'organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e di polizia, nonché quelle riguardanti gli specifici argomenti di storia patria;

c) la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;

d) il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine;

e) la tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;

f) la cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità.

Art. 2.

(Contributi)

1. I criteri stabiliti dalla Giunta regionale devono ispirarsi al seguente principio: il contributo di cui al primo capoverso del presente comma è diviso in tre quote parti:

a) una quota fissa uguale per tutte le associazioni, oppure rapportata al numero degli iscritti all'associazione, fino ad un massimo del 25 per cento del contributo;

b) una quota variabile e dipendente in maniera proporzionale dalle spese effettuate e documentate dall'associazione e ritenute ammissibili secondo i criteri di dettaglio stabiliti dalla Giunta regionale;

c) una quota variabile dipendente dall'importanza della manifestazione per la quale si chiede il contributo, con prevalenza degli eventi a valenza nazionale o regionale.

2. I contributi non sono cumulabili con quelli erogati da altri enti pubblici locali e destinati al raggiungimento di identiche finalità.

3. La concessione dei contributi è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3.

Art. 3.

(Obblighi)

1. Le associazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare le iniziative previste dall'art. 1, la relativa proposta di attività regionale corredata dall'indicazione dei preventivi di spesa e dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e privati.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono trasmettere all'assessorato alla sicurezza sociale il rendiconto analitico, approvato dai rispettivi organi direttivi, dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 19 aprile 1985, n. 10 (Contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma) è abrogata.


2. Ai procedimenti concernenti le richieste di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 10/1985.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati in sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985.

2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.



Art. 6.  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 agosto 2012

IORIO

12R0525

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 20.

**Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - Parte Prima - n. 19 del 16 agosto 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
(Finalità)

1. La presente legge, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale, mira a:

a) coinvolgere le amministrazioni pubbliche, i corpi di polizia, il mondo delle imprese pubbliche e private, le agenzie formative, i cittadini e le associazioni negli sforzi tesi a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali nel territorio regionale;

b) agevolare la collaborazione tra enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, ed in generale tutti i soggetti competenti in materia, al fine di ridurre i potenziali rischi e pericoli presenti sulla strada e per promuovere la guida sicura e la corretta educazione stradale come sano stile di vita;

c) aumentare la consapevolezza della popolazione, soprattutto giovanile, su:

1) i rischi che comporta una guida non rispettosa del codice della strada.

2) i pericoli derivanti dall'abuso di sostanze come alcool e droghe prima di mettersi alla guida.

3) l'importanza di una corretta educazione stradale.

Art. 2.  
(Piano regionale per la sicurezza stradale)

1. La Giunta regionale approva annualmente, sentita la Consulta regionale per la sicurezza stradale, il piano regionale per la sicurezza stradale che comprende gli interventi regionali e le misure previste dai piani operativi provinciali per la riduzione dei pericoli sulle strade.

2. I Piani provinciali sono predisposti e trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno al competente Servizio regionale. La Giunta regionale, in sede di approvazione del piano regionale, provvede alla programmazione degli interventi ed alla ripartizione delle risorse.

3. La Giunta regionale, in collaborazione con l'ACI, le Province e di Comuni, realizza, per finalità statistiche e per l'analisi delle cause degli incidenti, un sistema di monitoraggio e di raccolta dei dati concernenti i flussi di traffico ed i sinistri stradali.

Art. 3.  
(Piano operativo provinciale)

1. Il piano operativo provinciale è redatto dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni, l'ANAS, i corpi di polizia e di controllo stradale, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), l'Automobile Club d'Italia (ACI), le associazioni di tutela dei diritti degli utenti della strada e gli enti preposti alla progettazione della sicurezza stradale, e contiene la mappa dettagliata dei punti critici presenti sulla rete stradale, individuati attraverso il censimento dei "black points" o punti di alto rischio.

2. Il piano operativo provinciale prevede inoltre le iniziative ed i programmi teorici e pratici di informazione e sensibilizzazione all'educazione stradale, indicati al comma 3 dell'art. 4.

Art. 4.  
(Educazione alla sicurezza stradale)

1. La Regione, in collaborazione con la Consulta regionale per la sicurezza stradale, è promotrice di corsi di formazione per docenti scolastici e corsi/dimostrazioni di guida sicura, periodiche campagne informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione a favore della guida sicura, anche attraverso testimonial e figure di riferimento dell'arte, dello sport, della cultura giovanile, al fine di sensibilizzare al rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale e di incoraggiare l'uso costante e generalizzato del casco da parte degli utenti di tutti i veicoli motorizzati.

2. La Regione, in collaborazione con la Consulta regionale per la sicurezza stradale, l'ACI, la RAI, le emittenti radiotelevisive private, i locali notturni, le discoteche, i centri di aggregazione giovanili, sostiene le iniziative editoriali, televisive, online, culturali, di socializzazione e ricreative che abbiano come finalità la promozione della sicurezza e dell'educazione stradale e più in generale la sensibilizzazione per un corretto stile di guida rispettoso degli altri, consapevole dei rischi ed effetti correlati all'abuso di alcool e droghe prima di mettersi alla guida.

3. Il piano operativo provinciale prevede:

a) programmi, corsi formativi, lezioni di educazione stradale e per la guida sicura da tenersi prioritariamente nelle scuole di ogni ordine e grado della regione e nei centri di aggregazione giovanile, in collaborazione con Province, Comuni, Direzione scolastica regionale, corpi di polizia stradale, Anas, Federazione Motociclistica Italiana, ACI ed in concorso con le scuole guida presenti in regione;

b) programmi specifici rivolti ai giovani conducenti di moto e scooter, studenti delle scuole molisane, attraverso giornate di prove pratiche alla guida del ciclomotore, in collaborazione con la Direzione scolastica regionale, l'ACI, gli enti locali, la Federazione Motociclistica Italiana, corpi di polizia stradale, gli uffici della Motorizzazione Civile, l'Anas, le imprese assicuratrici, le case costruttrici di motoveicoli.

4. Al fine di ridurre il numero d'incidenti legati agli automezzi pesanti la Regione sostiene, in collaborazione con le Province e con l'ACI, corsi per la formazione di conducenti professionisti.

Art. 5.  
(Consulta regionale per la sicurezza stradale)

1. Al fine di costruire una rete di relazioni e di interscambio di esperienze tra i soggetti pubblici e privati sul tema della sicurezza stradale e promuovere altresì la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita, presso il servizio regionale competente in materia di viabilità, la Consulta regionale per la sicurezza stradale - di seguito denominata "Consulta" - della quale fanno parte:

a) l'assessore regionale competente in materia di viabilità, o suo delegato, che la presiede;

b) un dirigente, o suo delegato, designato dalla Provincia di Campobasso;

c) un dirigente, o suo delegato, designato dalla Provincia di Isernia;

d) un dirigente, o suo delegato, designato rispettivamente da ciascuno dei Comuni capoluogo di provincia e dai Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 20.000 abitanti;



- e) un rappresentante del Compartimento di Polizia stradale;
- f) un rappresentante della polizia locale nominato dal Comitato tecnico regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 12;
- g) un rappresentante del Compartimento ANAS del Molise;
- h) un rappresentante dell'ACI - Direzione regionale;
- i) un rappresentante designato dal Comitato regionale della Federazione Motociclistica Italiana;
- l) un rappresentante della Direzione scolastica regionale;
- m) un rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria delle scuole guida operanti nel territorio regionale.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è convocata, di norma, ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La Consulta è organo consultivo dell'amministrazione regionale ed esprime parere in merito al Piano regionale per la sicurezza stradale. Alle sue sedute possono essere invitati, per la trattazione di specifici problemi, funzionari dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, docenti universitari, tecnici, esperti del settore, rappresentanti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

4. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti della Consulta partecipano alle sedute a titolo gratuito; ad essi viene riconosciuto il solo rimborso chilometrico nella misura prevista per i funzionari regionali.

#### Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta spese per l'esercizio finanziario 2012.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi approvative del bilancio regionale.

#### Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 agosto 2012

IORIO

12R0526

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 37.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione.**

(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 25 del 22 giugno 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei Dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della protezione civile;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 149/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 marzo 2012;

Su proposta del Presidente della Regione;



EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa.

3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di 30 giorni.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale  
per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale, decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale  
per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, il Dipartimento fa pervenire lo schema di provvedimento, corredata della documentazione nello stesso

richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

4. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente.

Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

5. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

6. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove prestati, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

7. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione.

9. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

*Norme finali*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2012

LOMBARDO

12R0509

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 38.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia.**


(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. 1) n. 25 del 22 giugno 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;



Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, che, nell’ambito della nuova articolazione dei Dipartimenti regionali, ha istituito il Dipartimento dell’energia dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche, ed in particolare alla nuova riorganizzazione del Dipartimento regionale dell’energia;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”, quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell’articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che “con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento”;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni”;

Visto il D.P.Reg. 26 agosto 1995, n. 86, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Assessorato regionale dell’industria”;

Preso atto dell’avvenuta ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture intermedie del Dipartimento regionale dell’energia;

Visto l’allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l’allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all’individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all’allegato B);

Visto il parere n. 42/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell’adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità;

E m a n a  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d’ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l’indicazione dell’ufficio competente e della relativa fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio*

1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale dell’energia abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale dell’energia, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire al Dipartimento regionale dell’energia.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento regionale dell’energia, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l’adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante entro trenta giorni, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale dell’energia dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza del termine.



3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, la struttura del Dipartimento competente alla formulazione della proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, competente alla formulazione della relativa proposta, deve far pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale della Presidenza della Regione almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento regionale dell'energia abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento zio dal giorno successivo all'entrata in vigore, principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento regionale dell'energia deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

#### Art. 5.

##### *Abrogazione*

1. È abrogato il D.P.Reg. 26 agosto 1995, n. 86, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria", limitatamente ai procedimenti connessi alle funzioni attribuite al Dipartimento dell'energia con la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e con il D.P.Reg. 28 giugno 2010.

#### Art. 6.

##### *Norme finali*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2012.

LOMBARDO

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 2012, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 89. (Omissis).*

12R0510

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 39.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.**

*(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 22 giugno 2012)*

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;



Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 97/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio o dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di 30 giorni.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del ramo di amministrazione, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da leggi o da regolamenti per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o dal regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto dai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

*Norme finali*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Palermo, 26 aprile 2012

LOMBARDO

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 90.*

(Omissis).

12R0511



DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 40.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente.**

(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 25 del 22 giugno 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dell'ambiente;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente, con relativi termini di conclusione non superiori a 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato B), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni, di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 96/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento dell'ambiente, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di 30 giorni.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento dell'ambiente abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento dell'ambiente, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione, entro trenta giorni, all'istante, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.



## Art. 4.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dell'ambiente dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, competente alla formulazione della relativa proposta, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento dell'ambiente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Qualora la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento dell'ambiente deve adottare la propria determinazione. Qualora la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

## Art. 5.

*Norme finali*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2012

LOMBARDO

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 87. (Omissis).*

12R0512

## DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 41.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica.**

*(Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 25 del 22 giugno 2012 (n. 31))*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dell'urbanistica;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto il parere n. 2571/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 21 febbraio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 22 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;


EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.



2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella tabella allegata, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

#### Art. 2.

##### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

#### Art. 3.

##### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

#### Art. 4.

##### *Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il ramo di amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente fa pervenire lo schema di provvedimento, corredata della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicureranno la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del ramo di amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

#### Art. 5.

##### *Norme finali*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2012

LOMBARDO

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 2012, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 88*

*(Omissis).*

12R0513

DECRETO PRESIDENZIALE 4 maggio 2012, n. 42.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.**

*(Pubblicato nel Supplemento ordinaria alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 25 del 22 giugno 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative;

Visti gli allegati A) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visti gli allegati B) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Viste le relazioni con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui agli allegati B);

Visto il parere n. 2551/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 30 marzo 2012;

Su proposta del Presidente della Regione in funzione di Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi d'ufficio, di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, di seguito denominata Agenzia regionale per l'impiego.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti di cui all'art. 1, comma 1, promossi d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il ramo di amministrazione competente abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio responsabile del ramo di amministrazione competente, della richiesta o della proposta.


Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.



## Art. 4.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per l'impiego dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per l'impiego sottopongono lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge

o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per l'impiego devono adottare le proprie determinazioni. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-rifiuto o di silenzio-assenso, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

## Art. 5.

*Norme finali*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 4 maggio 2012.

LOMBARDO

*L'assessore regionale per la famiglia,  
le politiche sociali e il lavoro*

LOMBARDO

*L'assessore regionale per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*

CHINNICI

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, giugno 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 91.*

(Omissis).

**12R0514**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 9 1 5 \*

€ 3,00

